

BStGer BB.2012.103 vom 4. Dezember 2012

Bundesstrafgericht, 2012-12-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2012.103

FR: TPF BB.2012.103 du 4 décembre 2012

IT: TPF BB.2012.103 del 4 dicembre 2012

Regeste

Atti procedurali del Ministero pubblico della Confederazione (art. 20 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP)

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1).

E. 1.2

Giusta gli art. 393 cpv. 1 lett. a CPP, 37 cpv. 1 LOAP e 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni possono essere impugnati con reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Il diritto di reclamo spetta alle parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione (art. 382 CPP). I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente devono essere presentati motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP). Il reclamo, introdotto il 7 luglio 2012 contro il contenuto di un verbale di interrogatorio datato 28 giugno 2012, è tempestivo. La legittimazione ricorsuale del reclamante è per contro difettosa: egli non ha infatti alcun interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata visto che il gravame verte unicamente sulla (presunta) lesione della personalità e della sfera privata del difensore, e che la sola posizione di imputato nel procedimento penale non gli garantisce automaticamente un interesse qualificato a ricorrere ai sensi dell'art. 382 CPP (v. sentenza del Tribunale federale 1B_94/2012 del 2 aprile 2012, consid. 2.2). Quanto al difensore, si constata che il reclamo non è stato introdotto (anche) a suo nome, e non è quindi ricevibile in ordine.

E. 2

Visto quanto precede, il reclamo è inammissibile. Conformemente all'art. 428 cpv. 1 CPP, le spese processuali sono a carico della parte soccombente; in concreto, viene posta a carico del reclamante una tassa di giu-

- 4 -

stizia di fr. 1'500.--, calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.